



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 23 / 2021

Oggetto :

ORDINANZA SINDACALE N° 16/2021 AD OGGETTO "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELLA RT. 50 T.U.E.L.: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19; ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN MATERIA DI CHIUSURA PARCHI E AREE VERDI COMUNALI". REVOCA.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021 recanti ulteriori misure urgenti in materia di emergenza epidemiologica;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13/01/2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, **sino al 30.04.2021**;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- l'ordinanza del 26 marzo 2021 del Ministro della Salute ad oggetto «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta»;

Vista la propria precedente ordinanza 16/2021 con cui è stata disposta la chiusura dei parchi ed aree verdi pubbliche comunali e dei giardini pubblici attrezzati con giochi per bambini, con divieto del loro utilizzo, presenti all'interno del Comune di Calcinaia, nonché il divieto di utilizzo delle panchine pubbliche appositamente segnalate, con invito alla cittadinanza a limitare l'uso delle panchine presenti nei parchi e sulle aree pubbliche del territorio comunale garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro (indicativamente due persone per panchina).

Dato atto che alla data **del 26/03/2021**, il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni nel comune di Calcinaia **risulta pari a 189 (387 la settimana precedente)**, ed il tasso dei soggetti positivi per 100.000 abitanti **negli ultimi 14 giorni risulta pari a 574 (648 la settimana precedente)**, **entrambi pertanto in netta diminuzione**;

Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus in vigore, la diminuzione del numero dei contagi all'interno del territorio comunale consente, ancorché in forma contingentata, l'accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi e giardini pubblici attrezzati a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi di protezione individuale (mascherine preferibilmente FFP2, gel disinfettanti) e siano in ogni caso vietati gli assembramenti per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del covid-19;

Visto l'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

La revoca della propria precedente ordinanza 16/2021, a condizione che sia rispettato rigorosamente il distanziamento sociale di almeno 1,5 metri e che siano indossati i dispositivi di protezione individuali a copertura di naso e bocca (sono esentati dall'utilizzo di tali dispositivi i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con patologie non compatibili con l'utilizzo continuativo della mascherina, medicalmente certificati).

DISPONE

l'immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Albo Pretorio e sito internet del Comune di Calcinaia;
- Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
- all'Ufficio Segreteria per l'inoltro alla Prefettura di Pisa;
- Alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
- Alla Polizia Locale dell'Unione Valdera;

AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg.

Calcinaia, 29/03/2021

Il sindaco
Alderigi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.